COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì–Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 52 DEL 08/11/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI –ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024

Il giorno 08/11/2023, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Carica	
GRAZIANO MAURO	Presidente	PRESENTE
CAPPELLI MARCO	Consigliere	PRESENTE
MOSCONI SARA	Consigliere	ASSENTEG
CAMPANA LORENZO	Consigliere	PRESENTE
LUCIO GIUSEPPE	Consigliere	PRESENTE
ANTIMI LINDA	Consigliere	PRESENTE
BIANCHI MARIA	Consigliere	PRESENTE
MOTTA CHRISTINE	Consigliere	PRESENTE
PAZZAGLIA ALFIERO	Consigliere	PRESENTE
VENTURI MATTEO	Consigliere	PRESENTE
SPADA LORENZO	Consigliere	PRESENTE
GORI GIANFRANCO	Consigliere	PRESENTE
RONCHI PATRIZIA	Consigliere	PRESENTE

TOTALE: Presenti n. 12 Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SindacoMauro Graziano con la partecipazione dell'infrascritto Segretario ComunaleAmalia Giannetti

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: ANTIMI LINDA, BIANCHI MARIA, RONCHI PATRIZIA

Partecipano alla seduta gli Assessori non consiglieri:

GIANNINI ELISA

BETTUCCI SONIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione: "SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024";

Sentita la relazione del Sindaco GRAZIANO MAURO;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento, che non costituisce parte integrante della delibera e che viene acclusa all'originale e pubblicata unitamente alla stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così formulati:

- del Responsabile del Settore proponente Susi Benedettini: *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Susi Benedettini: *favorevole* in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

- presenti n. 12
- votanti n. 8
- favorevoli n. 8
- contrari n. 0
- astenuti n. 4 (Spada – Venturi – Ronchi – Gori)

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione: "SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024"

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI –ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2024

Sindaco: GRAZIANO MAURO

Relatore: GRAZIANO MAURO

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI FINANZIARI

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 *"*Norme in materia *ambientale"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 *"Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (che ha istituito la TARI), articolo 1, commi 639 e dal 641 al 668, che disciplinano l'applicazione della tassa e della tariffa avente natura corrispettiva e in particolare, il comma 668 il quale stabilisce che *"*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con *regolamento di cui all'art*icolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, *prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corr*ispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, di attuazione del comma 667 dell'articolo 1 della legge sopra citata, che stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva;

CONSIDERATO che:

- la Tariffa Corrispettiva e la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, responsabilizzando e incentivando l'utente, sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di incremento delle raccolte differenziate e miglioramento della qualità del materiale raccolto, in coerenza con il principio di *"*chi inquina paga*"*;
- la Tariffa Corrispettiva è applicata e riscossa direttamente dal Gestore e quindi gli incassi della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti cesseranno di essere un capitolo delle entrate del Comune, con trasferimento al Gestore del rischio di mancata riscossione;
- con il passaggio dalla tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva, il Gestore sarà per l'utente
- l'unico l'interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;

TENUTO CONTO che:

- l'attuazione del passaggio a tariffa corrispettiva richiede che il Gestore crei i necessari presupposti tecnici, informatici ed organizzativi mediante l'acquisizione delle attrezzature di rilevazione dei conferimenti, la realizzazione della necessaria comunicazione agli utenti e quando necessario la riorganizzazione dei servizi di raccolta;
- il passaggio a tariffa corrispettiva a partire dal 1° gennaio 2024 è possibile per i Comuni che possiedono già oggi i presupposti indicati dal Gestore, ovvero:

a) gestione della TARI effettuata dal Gestore;
b) raccolta effettuata con modalità porta a porta per tutte le frazioni;
c) tracciatura dei rifiuti residui;

TERNUTO ALTRESÌ CONTO che:

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2019, cessa di avere applicazione nel Comune di Longiano la Tassa sui Rifiuti (TARI), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

- la tariffa corrispettiva puntuale non costituisce entrata di natura tributaria differentemente dalla TARI;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 20/10/2023 con cui si manifestava l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale all'introduzione della Tariffa Corrispettiva a decorrere dall'anno 2023;

VERIFICATA positivamente in questi mesi da parte della Giunta Comunale la fattibilità di tale introduzione;

RITENUTO quindi di proporre il passaggio dalla tassa alla tariffa corrispettiva per quanto riguarda il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

RICHIAMATO infine l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

VISTE:
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione economico -finanziaria, così come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di cui al verbale n. 16 in data 12.12.2018 acquisito al protocollo del Comune n. 29.258 in data 14.12.2018, che si conserva agli atti;

VISTI
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
lo Statuto comunale
il regolamento di Contabilità vigente

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1) **DI PASSARE**, per quanto espresso in narrativa, in relazione al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed **a decorrere dal 1° gennaio 2024**, dall'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – di cui ai commi 639 e dal 641 al 667 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – all'applicazione della Tariffa Corrispettiva - di cui al comma 668 dello stesso articolo 1;

2) **DI ISTITUIRE,** con efficacia dal 1° gennaio 2024 la tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 che non costituisce entrata tributaria per il Comune di Longiano;

3) **DI ABROGARE** contestualmente la Tassa sui Rifiuti (TARI), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

4) **DI DARE ATTO** che la tariffa è applicata e riscossa dal gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

5) **DI PRENDERE ATTO** dei conseguenti riflessi economico – patrimoniali sul bilancio di previsione 2024-2026, con conseguente recepimento nello schema di bilancio;

6) **DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011);

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale	Il Sindaco
Amalia Giannetti	Mauro Graziano

Firmato digitalmente